CAMERA DEI DEPUTATI N. 539-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 maggio 1949 (*Stampato n. 282*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 maggio 1949

—

Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame ha un carattere particolare e risponde a speciali esigenze.

Unanime è stato il riconoscimento della necessità inderogabile delle opere pubbliche, indicate nel progetto; mentre vivissima è l'attesa del paese.

Per la ricostruzione si è provveduto sinora ad eseguire opere di maggiore urgenza, ma per lo più di modesta importanza. Eppure indispensabile alla vita civile è la ricostruzione di altre di notevole importanza ed interesse nazionale.

Data la impossibilità del Tesoro di un finanziamento immediato, è stato previsto il sistema della esecuzione a pagamento differito, mediante concessione.

Il sistema è regolato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, ed ha avuto applicazione con decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 267, che per il disposto degli articoli 5 e 2 ammetteva il pagamento differito per la costruzione delle

case ai senza tetto, e col decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 688, che autorizzava la esecuzione di opere per Cassino per 10 miliardi.

È stato elevato qualche dubbio sulla opportunità di applicare ancora tale sistema, ed è stato consigliato il ricorso anche per queste opere alle fonti normali di credito; sono state, cioè, proposte obiezioni in rapporto al contenuto finanziario del disegno. Queste sono state superate e per considerazioni di ordine contingente e provvisorio, e per considerazioni di politica economica finanziaria.

Il provvedimento costituisce una eccezione, giustificata dalla urgenza e dalla importanza delle opere che vanno eseguite subito e senza frazionamenti di perizie e di finanziamenti. Il Ministero del tesoro non ha disponibili i 50 miliardi, ed ha ritenuto, data la politica di stabilizzazione del valore della moneta e della tonificazione dei titoli, di non ricorrere al prestito. Ne è nato il disegno attuale, che, per quanto si riferisce agli stanziamenti necessari, è compreso nel bilancio dello Stato in corso di approvazione.

Giacché sarebbe difficile per effetto dell'articolo 8 della Costituzione trovare altra forma di finanziamento più conveniente ed adeguata, mentre l'esecuzione delle opere previste è particolarmente urgente ed indifferibile, il provvedimento va integralmente approvato.

Occorrerà rigore nell'applicazione della legge per evitare che le opere costino di più, ma di ciò dà assoluta garanzia il Ministero dei lavori pubblici.

Il disegno, come si presenta dopo il voto del Senato che ha apportato qualche modifica, è composto di quattro articoli.

Nel primo articolo è determinata la natura delle opere, per le quali il Ministero è autorizzato a provvedere: *a*) deve trattarsi di opere pubbliche di competenza del Ministero, a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, o di strade ed autostrade, per le quali la facoltà è consentita alla A.N.A.S.; *b*) la spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, deve superare l'importo di 30 milioni.

Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito in lire 3 miliardi e 800.000 per il Ministero dei lavori pubblici ed in lire 100.000.000 per l'A.N.A.S.

È stato espresso il dubbio che difficilmente si troverà il denaro al tasso del 5,50; esso, però, è stato superato con la osservazione che non si tratta di puro e semplice investimento di denaro, ma anche di esecuzione di lavori per sé di già lucrativa. L'interesse ad eseguire un lavoro e quindi a realizzare un utile favorirà l'investimento del denaro. L'aumento del 2 per cento sul saggio ufficiale eleverebbe sensibilmente la spesa. Occorrerebbe, però, costituire un consorzio bancario per il finanziamento dei lavori; ed al riguardo è rivolta viva raccomandazione al Governo, ricordando quanto venne fatto dalla Associazione nazionale dei consorzi di bonifica negli anni successivi al 1930 per facilitare il finanziamento di quelle opere.

L'articolo 2, nato da un emendamento proposto al Senato, esplicitamente riafferma la facoltà dello Stato di riscattare in qualunque momento il debito. Anche se non fosse stato detto, lo Stato tale facoltà avrebbe avuto; pur tuttavia è opportuno mantenere la norma.

L'articolo 3 specifica le categorie di opere, che possono essere eseguite e cioè:

1°) edilizia statale;
2°) opere marittime;
3°) opere idrauliche;
4°) ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, la cui spesa sia a totale carico dello Stato a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguirsi a cura di enti e di consorzi;
5°) nuovo aereoporto civile di Roma.

È opportuno raccomandare al Ministro dei lavori pubblici di provvedere sopratutto alla riparazione e ricostruzione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici. Questa categoria di opera deve essere ritenuta prevalente agli effetti del riparto della spesa. I motivi sono addirittura evidenti; la legge risponde principalmente a questa finalità. È inutile, poi, ricordare che a totale carico dello Stato, a norma della legge del 1940, sono anche le opere danneggiate o distrutte di competenza degli Enti locali; per cui è da ritenersi ad esse pienamente applicabile il provvedimento in esame.

È stato dal Senato ritenuto opportuno che del riparto della spesa per categoria di opere e per regioni sia data comunicazione alle Camere entro il 31 ottobre 1949.

Giacché la responsabilità della esecuzione rimane sempre del Governo e si tratta di semplice comunicazione, anche questa norma può essere approvata.

La Commissione, indicati i motivi ispiratori del progetto e precisate le finalità che ne costituiscono l'obiettivo, confida che la Camera approverà il disegno di legge.

RICCIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire 30 milioni.

La stessa facoltà è consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali.

Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito:

a) per il Ministero dei lavori pubblici, lire 3.800.000.000;

b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.

ART. 2.

È in facoltà dello Stato riscattare in qualsiasi momento il debito di cui all'articolo precedente per capitale e interessi, calcolando gli interessi al saggio ufficiale di sconto dell'epoca alla quale rimonta il debito, aumentato dell'1 per cento.

ART. 3.

Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono:

1°) edilizia statale;

2°) opere marittime;

3°) opere idrauliche;

4°) ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di Enti e di Consorzi;

5°) nuovo aeroporto civile di Roma.

Entro il 31 ottobre 1949 e comunque prima della concessione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici comunicherà alle Camere il riparto della spesa, di cui al precedente articolo, per categorie di opere e per regioni.

ART. 4.

Le somme per il pagamento delle annualità di cui al precedente articolo 1 saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio 1949-50 e fino al 1978-79.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.